



focus

gennaio 2007

IL N.O.E.A. (Nulla Osta per l'Esercizio di nuove Attività)

Introduzione (art. 48 DPR 303/56, art. 2.6.1 e art. 3.1.4 Regolamento d'Igiene)

Il **N.O.E.A.** (Nulla Osta per l'Esercizio di nuove Attività) è l'autorizzazione che il Comune rilascia per l'esercizio delle attività lavorative **incluse nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I o II classe** (D.M. 05/09/94), ed ha sostituito la vecchia LICENZA MOTORI dal Giugno del 1994, includendo la notifica ex art. 48 DPR 303/56.

Devono richiedere il N.O.E.A., oltre alle lavorazioni insalubri, le seguenti attività:

- odontotecnici
- autolavaggi, elettrauto ed autofficine
- eliografie, fotolito, litografie, linotipie e serigrafie
- chi effettua stoccaggio di rifiuti e/o residui di lavorazione o trasporta gli stessi con deposito degli automezzi
- chi effettua lo spurgo di pozzi con deposito di automezzi
- lavaumido
- chi applica vernici ad acqua
- depositi di materiali classificati pericolosi (ai sensi del D.L. n° 52 del 03.02.97)

e, se hanno più di tre dipendenti: pelletterie, calzolai, sarti, corniciai, laboratori biologici o di analisi chimiche, legatorie.

Si ricorda che il datore di lavoro deve elaborare **preliminarmente** un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi (D.Lgs 25/2002). Si può richiedere il N.O.E.A. e iniziare l'attività solo dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi e alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

N.B.: ad esempio il Comune di Milano trasmette la domanda e la documentazione contemporaneamente sia alla ASL per le competenze sull'Igiene e la Sicurezza del Lavoro, sia alla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per le competenze sulla tutela dell'ambiente.

Ruolo dello SPSAL

In materia di N.O.E.A. sono competenze della ASL gli aspetti che riguardano:

- l'igiene e la sicurezza del lavoro
- l'autorizzazione all'utilizzo di locali con altezza inferiore a 3 metri (art. 6 DPR 303/56) e di locali seminterrati (art. 8 DPR 303/56)

Pertanto in fase di rilascio del N.O.E.A. per nuove attività con oltre 3 addetti o con richiesta di deroga, di cui agli artt. 6 e 8 citati, deve essere sviluppata un'istruttoria tecnica ed emesso il parere ASL, in particolare dal Servizio PSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Tale parere è rilasciato al Comune entro 30 giorni.

N.B.: Le attività per cui è prevista specifica autorizzazione sanitaria o parere sanitario non sono invece soggette a N.O.E.A. e gli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro prima citati (artt 6, 8, 48 DPR 303/56) sono esaminati dal Servizio PSAL nell'ambito delle specifiche istruttorie condotte da altri Servizi della ASL responsabili del procedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda la Licenza di Esercizio di Autorimessa, precedentemente assimilabile ad un N.O.E.A., con il DPR 480/01 la predetta licenza viene sostituita da una **Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)** con autocertificazione. Pertanto non risulta più necessario il parere preventivo della ASL.

Procedura per la richiesta

Per ottenere un N.O.E.A. bisogna:

- richiedere il modulo all'Ufficio Autorizzazioni del Settore Ambiente del Comune di competenza (assieme al bollettino di conto corrente postale per il pagamento degli immancabili diritti d'istruttoria)
- compilare in maniera completa il modulo, allegando tutta la documentazione necessaria (senza dimenticare la ricevuta di versamento sul c/c postale)
- presentare l'istanza all'Ufficio Autorizzazioni del Settore Ambiente del Comune di competenza.